

COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Celeghin

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del GG/MM/AAAA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Individuazione degli impianti
- Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti
- Art. 4 – Appalto a terzi
- Art. 5 – Affidamento della gestione a società ed associazioni sportive
- Art. 6 – Durata della concessione
- Art. 7 – Spese di gestione
- Art. 8 – Sub concessione
- Art. 9 – Obblighi del concessionario
- Art. 10 – Servizi accessori
- Art. 11 – Responsabilità
- Art. 12 – Controllo e rendiconto di gestione
- Art. 13 – Sospensione della concessione
- Art. 14 – Cessazione anticipata della concessione
- Art. 15 – Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 16 – Subentro nella concessione
- Art. 17 – Riconsegna del complesso sportivo
- Art. 18 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le condizioni della gestione degli impianti sportivi comunali. Gli impianti sportivi del Comune di Massanzago e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi ovvero, qualora compatibili, per altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

Il Comune di Massanzago promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

Art. 2 – Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono identificati come di seguito: impianto sportivo comunale di via Antonio Vivaldi n. 26, costituito da campo da calcio e spogliatoio, con campo di allenamento e relative pertinenze.

Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in forma diretta con modalità da disciplinare, o concessi in gestione a terzi.

L'amministrazione comunale valuta e determina la forma e le modalità di gestione dell'immobile in ordine a economicità, convenienza e opportunità di attivare differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

Art. 4 – Appalto a terzi

L'amministrazione comunale ha la facoltà di esternalizzare la gestione dell'impianto sportivo di sua proprietà, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.

Lo schema di convenzione, oltre a disciplinare il rapporto tra il Comune e il concessionario, conterrà indicazioni relative a:

- oggetto dell'affidamento
- durata della gestione
- riserva di utilizzo gratuito da parte del Comune
- modalità di utilizzo e di concessione in uso temporaneo a terzi
- descrizione dell'impianto
- subappalto
- descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire a carico del concessionario
- assicurazioni
- pubblicità
- responsabilità
- verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione
- revoca dell'affidamento
- sicurezza
- spese di gestione a totale carico del concessionario
- canone di gestione
- tariffe
- spese contrattuali
- sanzioni
- inventario delle attrezzature
- ogni altra indicazione utile ed opportuna al fine di salvaguardare l'uso pubblico dell'impianto.

Art. 5 – Affidamento della gestione a società ed associazioni sportive

La gestione dell'impianto sportivo può essere concessa a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni sportive consorziate, federazioni sportive nazionali aventi finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, che esplichino attività rivolte prevalentemente al settore calcio giovanile del Comune.

La gestione dovrà essere regolata da specifica convenzione contenente le indicazioni di cui all'art. 4.

Art. 6 – Durata della concessione

La concessione per la gestione dell'impianto sportivo comunale avrà la durata stabilita nella convenzione tra il Comune ed il soggetto concessionario.

Scaduto il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Massanzago intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 7 – Spese di gestione.

Le spese di gestione, energia elettrica, canone acqua, gas, telefono, connettività, ecc., sono a carico del concessionario. L'Amministrazione comunale si riserva la verifica della gestione economica dell'impianto sportivo.

Le opere di manutenzione straordinaria e gli interventi straordinari sul terreno di gioco (rifacimento tappeti, carotature, riporto terreno e quant'altro), sono a carico del Comune che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto delle esigenze del concessionario in relazione alle attività programmate. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie le spese per lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione o dalla mancata tempestiva segnalazione al Comune di guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

Tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sono a carico del concessionario che risponde della mancata o carente sorveglianza.

Art. 8 – Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere a terzi, in tutto o in parte, l'impianto affidato in gestione dall'amministrazione comunale. La violazione di tale clausola comporta la revoca immediata della concessione.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti alle norme vigenti.

Il concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà del Comune di Massanzago, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare un contributo annuale, da prevedere in convenzione, per promuovere l'attività sportiva dei propri associati del settore giovanile.

Il concessionario deve segnalare tempestivamente ogni situazione di potenziale danno che si possa verificare alle strutture e alle attrezzature assegnate.

Il concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune di Massanzago, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Il servizio di gestione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'amministrazione comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Art. 10 – Servizi accessori

E' fatto divieto di istituire o gestire, all'interno dell'impianto sportivo oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità o altri servizi, senza le preventive specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Art. 11 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente, penalmente e ad ogni altro titolo per qualsiasi danno agli impianti, alle attrezzature, alle pertinenze, a persone, a cose anche di terzi che venissero causati durante la vigenza della concessione in gestione.

A garanzia di tale obbligazione il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia o Istituto di assicurazione.

Art. 12 – Controllo e rendiconto di gestione

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto sportivo a mezzo di propri incaricati. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 13 – Sospensione della concessione

L'amministrazione comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.

Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune di Massanzago al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni eventualmente versati per la gestione dell'impianto.

Art. 14 – Cessazione anticipata della concessione

E' prevista la revoca della concessione in caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, o nella convenzione, nonché in caso di danni intenzionali o derivanti da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo concesso.

In caso di revoca resta fermo per il concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse.

Art. 15 – Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno sei mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per causa di forza maggiore.

Art. 16 – Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune può concedere la struttura resasi disponibile ad altro soggetto individuato secondo le norme vigenti in materia.

Art. 17 – Riconsegna dell'impianto sportivo

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'amministrazione comunale dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi e inventariati.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

Art. 18 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni del vigente statuto comunale. Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento si intendono abrogate.